

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Sanzione amministrativa e mancata contestazione: quale il dies a quo per il computo dei novanta giorni ai fini della contestazione mediante notifica?**

*In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie.*

**Tribunale di Monza, sentenza del 10.3.2014, n. 807**

*...omissis...*

1. Con il primo motivo di censura l'opponente ha eccepito la nullità dell'intero procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione in considerazione della mancata notifica degli estremi della violazione nel termine di novanta giorni dall'accertamento, così come imposto sul punto dall'art. 14 della legge n.

689/1981, il quale prevede, per l'appunto, che "quando non è possibile effettuare immediatamente la contestazione, la violazione deve essere notificata agli interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento - per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per chi risiede all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni, pena l'estinzione del procedimento".

L'eccezione, per come formulata, è platealmente infondata.

La contestazione a cui fa riferimento l'art. 14 è la comunicazione fatta al destinatario (immediatamente dopo l'accertamento) di un procedimento amministrativo sanzionatorio a suo carico in quanto teso a garantire il soggetto in merito alla natura, al contenuto sanzionatorio e alle modalità di estinzione dell'obbligazione.

La contestazione consiste in un atto in forma scritta in cui si dà atto della trasgressione accertata (rectius attribuita) e del fatto che la stessa è stata contestata.

È evidente, peraltro, che il mancato rispetto del termine di giorni novanta entro cui contestare la violazione non può certamente decorrere, come eccepito dagli oppositori, dalla data del 19.7.2012 (giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il primo accesso ispettivo ed a cui sono seguiti ulteriori accertamenti interlocutori) bensì, casomai, dal 15.11.2012, data in cui risultano essere stati conclusi tutti gli accertamenti relativi alla violazione in oggetto [cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. I, 15.7.1996 n. 6408 secondo cui "in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, il dies a quo per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie"], tanto più se si considera che, nonostante le reiterate richieste di consegna rivolte dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano, la Cooperativa Multiservizi Integrale e, in particolare, Ha. Zi. non hanno neppure rispettato i termini loro assegnati per l'integrazione documentale.

2. Con il secondo motivo di censura i medesimi soggetti hanno contestato, nel merito, le violazioni loro imputate sostenendo di essere materialmente venuti a conoscenza della commessa relativa al servizio di pulizia dello stadio Brianteo di Monza solo il giorno precedente l'inizio dei lavori cosicché non vi sarebbe stato il tempo necessario per procedere alla preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

La censura, per come formulata, è altrettanto platealmente infondata.

Gli oppositori, infatti, non soltanto non hanno documentato alcunché in ordine alla data in cui sono materialmente venuti a conoscenza dell'affidamento dei lavori di pulizia presso lo stadio Brianteo di Monza, ma neppure hanno specificato le ragioni per le quali, come correttamente sottolineato dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano, quantomeno per tre dei nove lavoratori utilizzati (cfr. in tal senso il documento n. 14 dell'opposta) tale comunicazione sarebbe stata effettuata tempestivamente e, quindi, solo con riferimento ad essi tale lasso di tempo sarebbe stato più che sufficiente.

Dall'esame del documento n. 6 prodotto dall'opposto emerge, al contrario, come la comunicazione relativa agli altri sei lavoratori sia immediatamente

successiva alla visita ispettiva effettuata sul luogo di lavoro in data 18.9.2012, ossia tra le ore 12,30 e le ore 13,19 della medesima giornata.

Né potrebbe sostenersi che la mole di documentazione da trasmettere non avrebbe potuto consentire una comunicazione contestuale per tutti i lavoratori, essendo il datore di lavoro onerato di riempire un semplice modulo contenente i dati di ciascun singolo lavoratore occupato.

Per tali ragioni l'opposizione va integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei nuovi criteri di cui al D.M. n. 140/2012.

p.q.m.

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 84/13/i emanata in data 5.11.2013;
- in aderenza al principio di soccombenza, condanna gli opposenti alla rifusione delle spese di lite sostenute in questa sede dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano che si liquidano in complessivi € 1.000,00, di cui 0,00 per spese esenti e 1.000,00 per compensi, oltre CPA ed IVA, quest'ultima se e in quanto dovuta come per legge.

Così deciso in Monza in data 10 marzo 2014.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 MAR. 2014.